

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018
328/2018/S/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA MEGARETI S.P.A. E
CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1023^a riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante il vigente "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione" (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 294/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 294/2016/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 218/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 218/2017/S/gas);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2018, 94/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 94/2018/S/gas);
- le linee guida del Comitato italiano gas, edizione settembre 2011, n. 7 e s.m.i. (di seguito: Linee Guida CIG 7);
- le linee guida del Comitato italiano gas, edizione settembre 2011, n. 16 (di seguito: Linee Guida CIG 16).

FATTO:

1. Con deliberazione 218/2017/S/gas, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite a seguito della verifica ispettiva di cui alla deliberazione 294/2016/E/gas effettuata, nei giorni 3 e 4 novembre 2016, presso Megareti S.p.a. (di seguito: Megareti o società) nonché dell’esame della documentazione inviata dalla società con nota 17 novembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 33660), ha avviato, nei confronti della stessa, un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che:
 - in violazione degli articoli 1, comma 1 e 25 della RQDG 14/19 e delle Linee Guida CIG 7 e 16, con riferimento ad una “dispersione di classe C”, riscontrata a seguito di ispezione programmata in data 16 febbraio 2015 (identificata con codice DIS 3567), la società ha provveduto a riparare la suddetta dispersione solo in data 15 novembre 2016, quindi ampiamente oltre il tempo massimo di nove mesi dalla data della sua localizzazione previsto dalla regolazione; in particolare, la società, con riferimento a tale dispersione, aveva dichiarato, in sede di verifica ispettiva, che la stessa non era stata ancora eliminata (punto 5 della *check list* e documenti 5a e 5b allegati), documentando solo successivamente l’avvenuta riparazione con la nota del 17 novembre 2016.
2. Con nota 8 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 16627), successivamente precisata con nota 15 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 40856), Megareti ha presentato, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alla predetta contestazione.
3. Con la citata nota del 17 novembre 2016, la società ha dichiarato e documentato la cessazione della condotta contestata, come richiesto dall’articolo 17, comma 2, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, avendo

eliminato, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, la dispersione di classe C, riscontrata a seguito di ispezione programmata (identificata con codice DIS 3567).

4. La proposta presentata da Megareti, come risultante dalla nota 15 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 40856), reca i seguenti quattro impegni:

Impegno n. 1

Incremento degli *standards* previsti dalla regolazione (articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19) per l'eliminazione delle dispersioni di gas e, in particolare, riduzione del tempo massimo per l'eliminazione delle dispersioni di gas di classe B da 30 giorni solari a 15 giorni solari e delle dispersioni di gas di classe C da 9 mesi a 3 mesi.

Impegno n. 2

Incremento degli *standards* previsti dalla regolazione con riferimento all'ispezione della rete e, in particolare, riduzione della periodicità di ispezione del 100% della rete in alta, media e bassa pressione a 2 anni mobili (rispetto a 3 anni mobili per la rete in alta e media pressione e a 4 anni mobili per la rete in bassa pressione previsti dall'articolo 12, comma 2, della RQDG 14/19), ispezionando almeno il 90% della rete complessiva ogni anno, con contestuale rinuncia alla percezione dei premi del sistema incentivante per la componente dispersioni.

Impegno n. 3

Realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio gestito in materia di sicurezza e pronto intervento gas.

Impegno n. 4

Aumento all'80% dell'indicatore di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale dell'impianto di Verona con portata nominale maggiore o uguale a 1.200 kW, rispetto al 50% del 31 dicembre 2016.

5. Con la deliberazione 94/2018/S/gas, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata dalla società, come risultante dalla nota 15 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 40856), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
6. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità in data 28 febbraio 2018, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Megareti.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. Con la citata nota del 17 novembre 2016, la società ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la deliberazione 218/2017/S/gas è cessata, avendo eliminato, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, la dispersione di classe C, riscontrata a seguito di ispezione programmata (identificata con codice DIS 3567).
8. Gli impegni nn. 1 e 2 prospettano un incremento degli *standards* previsti dalla regolazione con riferimento alla eliminazione delle dispersioni di gas e alla periodicità e alla percentuale di ispezione della rete. In particolare, l'impegno n. 1 ha lo scopo di ridurre la presenza di perdite incontrollate di gas nel sottosuolo, migliorando la capacità di controllo dello stato di deterioramento della rete di distribuzione e, dunque, il grado di sicurezza del servizio di distribuzione stesso; l'impegno n. 2, invece, ha il pregio di aumentare la qualità del servizio erogato, in termini di sicurezza degli impianti nonché di continuità della fornitura.
9. L'impegno n. 3, relativo alla realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio gestito in materia di sicurezza e pronto intervento gas, ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza del servizio gas (inducendo comportamenti corretti da tenere per un utilizzo sicuro della fornitura gas), oltre ad offrire ai clienti finali un ulteriore e celere strumento di reperibilità del riferimento telefonico del centralino di pronto intervento.
10. L'impegno n. 4, inerente all'aumento all'80% dell'indicatore di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale dell'impianto di Verona con portata nominale uguale o maggiore a 1.200 kW (rispetto al 50% del 31 dicembre 2016), ha lo scopo di migliorare la prevenzione nonché di ridurre le possibilità di guasto e di fuori servizio, aumentando la qualità del servizio erogato in termini di sicurezza degli impianti e di continuità della fornitura.
11. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalla citata nota 15 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 40856) – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 218/2017/S/gas e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di Megareti.
12. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere agli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'articolo 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'implementazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.

13. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni di Megareti, l'Autorità ritiene che si possa concludere il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 218/2017/S/gas nei confronti della medesima società, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nei confronti di Megareti S.p.a., gli impegni dalla stessa presentati, come risultanti dalla nota 15 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 40856) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 218/2017/S/gas;
2. di prevedere che agli impegni nn. 1 e 2 sia data attuazione entro due mesi dalla data di notifica della presente deliberazione e fino alla fine del periodo regolatorio prevista al termine del 2019; che l'impegno n. 3 venga attuato immediatamente dopo la notifica della presente deliberazione e comunque entro un anno dalla data della predetta notifica; che l'impegno n. 4 venga attuato entro il 2018;
3. di prevedere che Megareti S.p.a. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 5, i costi effettivamente sostenuti, specificando le date dei relativi esborsi, per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'articolo 21 del TIUC;
4. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 218/2017/S/gas nei confronti di Megareti S.p.a. ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
5. di ordinare a Megareti S.p.a. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
6. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;

7. di notificare il presente atto a Megareti S.p.a. (P. Iva 03178060236) mediante pec all'indirizzo megareti@pec.agsm.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni